

SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica – REGIONE TOSCANA

Codice intervento (SM)	SRA29
Nome intervento	pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.17. Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano di sostegno per l'agricoltura biologica
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.

Per il presente intervento non è prevista l'attuazione di un'azione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione competente o del territorio dello Stato italiano. Fanno eccezione le Province Autonome di Bolzano e Trento che possono stipulare specifici accordi con le Autorità delle aree confinanti per evitare il rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie e allo scopo di regolamentare l'esecuzione dei sopralluoghi.

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Province autonome prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 vigenti.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Province autonome interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del Piano strategico nazionale 2023-2027.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC		Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto	
SO4	Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile		
SO5	Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica		
SO6	Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi		
SO9	Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici		

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì

E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Sì
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	Sì
E2.6	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	Sì
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Sì
E3.12	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico	Strategico	Sì
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto	
R.14	Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19	Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.21	Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.24	Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi
R.29	Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) che beneficia delle sovvenzioni della PAC per l'agricoltura biologica, con suddivisione tra mantenimento e conversione
R.31	Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale
R.43	Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione)
R.44	Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale La protezione ambientale e l'azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un'agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali. Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola. L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della

risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Progettazione

L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"

SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

Tali interventi sono realizzati in conformità alla legislazione nazionale che recepisce la Direttiva 2014/40/UE, in particolare l'articolo 13, nei casi in cui le foglie di tabacco/altre parti delle piante di tabacco provenienti da tale produzione siano destinate alla produzione di tabacco/prodotti del tabacco.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12). Per la Regione Molise, per la sola annualità 2023-24, il periodo di impegno annuale - ivi compresi gli impegni assunti su misure pluriennali e riferiti ai bandi aperti nel 2023 - decorre dal 15 maggio 2023.

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell'Azione 1, per l'intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda. Limitatamente in relazione a questa ultima disposizione, condizioni più restrittive possono essere definite nei relativi complementi di programmazione regionali.

Per le Regioni e Province autonome Piemonte, Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna che hanno aperto bandi non condizionati, per la sola annualità 2023, viene mantenuta la formulazione originale "Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale.

Nella seguente tabella sono riportati i principi di selezione individuati dalle singole Regioni e Province Autonome:

	Principi di selezione	Regione o P.A.
Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
	Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
	Aree naturali protette	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
	Siti di interesse regionale fuori Natura 2000	Toscana
	Aree rurali marginali, montane e svantaggiate	Veneto, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia
	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia
	Aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica e idrologica	Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia
	HVN	Emilia-Romagna, Calabria
	Zone rurali ad agricoltura intensiva	Piemonte, Calabria, Sicilia
	Aree soggette a erosione, frane, desertificazione	Sicilia
	Aree urbane e periurbane	Piemonte, Campania
	Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia
	Aree critiche per l'agricoltura individuate dai Piani di gestione dei bacini idrografici (PdGBI)	Lazio
	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	Emilia-Romagna, Sicilia
	Aree naturali protette	Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia
	Aree infette da Xylella Fastidiosa delimitate dai provvedimenti regionali	Puglia
	SOI ricadente in area PFAS (area interessata dall'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche)	Veneto
Principi riconducibili alla superficie	SOI con prati biologici	Veneto
	Superficie accorpata	Puglia
	Conversione dell'intera superficie aziendale	Valle d'Aosta, Umbria, Campania Sicilia
	Aziende di maggiore dimensione in termini di superficie	Valle d'Aosta, Umbria, Puglia

	Maggiore percentuale di SAU impegnata	Emilia-Romagna
Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario	Giovani e/o donne	Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Sardegna
	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.	Lombardia
Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale	Presenza di allevamenti biologici	Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Sicilia
	Commercializzazione prodotti certificati biologici	Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Calabria, Sicilia, Toscana
	Aziende in conversione	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia
	Aziende zootecniche, orticole, frutticole e viticole	Veneto
Principi riconducibili all'adesione iniziative collettive	Distretti biologici, Associazione di produttori, Accordi agro-climatico-ambientali	Valle d'Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Sardegna, Puglia (aggiunge solo per essa: ed altre forme di iniziative collettive);
Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP	Altre misure ACA	Piemonte, Valle d'Aosta, Campania
	Investimenti non produttivi ambientali	Piemonte
	Interventi per la competitività, incluso AKIS, e cooperazione del PSP	Valle d'Aosta, Sicilia
Principi riconducibili all'ammontare dell'impegno	A parità di punteggio è prioritaria la domanda a minor importo ammesso	Toscana, Puglia

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento a favore della conversione e del mantenimento dell'agricoltura biologica assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSP Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Cumulabilità di impegni

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito rafforzare gli impegni della SRA 29 con quelli stabiliti in altri interventi. Le Regioni e le Province Autonome definiscono gli impegni cumulabili sulla stessa superficie a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

L'intervento è cumulabile con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.

La tabella di seguito riporta inoltre gli interventi agro-climatico-ambientali cumulabili sulla stessa superficie con l'intervento dell'agricoltura biologica. Le Regioni e Province Autonome, in base alle specifiche esigenze territoriali, indicano gli interventi cumulabili.

Interventi Agro-climatico-ambientali cumulabili con AB	Regione o P.A.
SRA02	Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria
SRA03	Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Sardegna
SRA05	Piemonte, Liguria, Toscana ¹
SRA06	Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo
SRA08	Marche, Molise, Toscana, Abruzzo
SRA10	Liguria
SRA 12	Umbria
SRA13	Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Calabria
SRA15	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna
SRA 17	Liguria, Calabria
SRA19	Abruzzo (azione 1), Emilia-Romagna (azione 1)
SRA21	Liguria, Basilicata, Calabria
SRA22	Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna Calabria
SRA24	Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria
SRA25	Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria, Campania
TRLOM-10.1.03	Lombardia
TRLOM-10.1.10	Lombardia

Collegamento con altri interventi

Si può prevedere l'attivazione dell'intervento di agricoltura biologica nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo, il sostegno per agricoltura biologica è finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno a valere dell'intervento OP/AOP possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA29. Ciò a condizione che la Regione e l'OP/AOP competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione degli interventi attraverso opportuni controlli in tutte le fasi di istruttoria, pagamento e controllo ex post, per scongiurare il rischio di doppio finanziamento e garantire, pertanto, l'unicità del canale di finanziamento.

¹ REGIONE TOSCANA - Per mero errore materiale non è stata indicata la modifica qui riportata.

La regione Toscana non attiva più l'intervento SRA05 diversamente da quanto precedentemente stabilito, come risulta dalla modifica di cui alla decisione C(2023)6990.

La modifica è di natura puramente testuale nell'ambito della sezione 5 della pertinente scheda di intervento; non essendo collegata all'attivazione/disattivazione di un intervento/sottoazione non si ripercuote in alcun modo sui valori dei PLUA già determinati e quindi non impatta sui target di cui all'art. 109 del Reg. Ue 2021/2115.

Per la Regione del Veneto l'intervento non è cumulabile con altri interventi agro-climatico-ambientali riferiti all'art. 70 (impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere sui tipi di intervento di cui all'art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Altri criteri di ammissibilità

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C03 Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

In deroga al criterio di ammissibilità C03, per il 2023 le superfici e gli allevamenti eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023 compreso.

Le Regioni/PPAA possono comunque prevedere termini più restrittivi rispetto alla data del 15 marzo 2023.

C04 I beneficiari aderiscono all'intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale. Le superfici minime sono definite tra 0 e 5 ettari, a seconda delle specificità regionali e del gruppo colturale come di seguito riportato.

Regione o P.A.	C04 - Soglia minima [HA]
Piemonte	0,5 ettari per ortive e officinali 1 ettaro per fruttiferi e vite 2 ettari per seminativi 5 ettari per prati, prati pascoli, pascoli In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista
Valle D'Aosta	0,5 ettari
Lombardia	0,5 ettari in collina e montagna (ISTAT) 1 ettaro in pianura (ISTAT) Adesione con tutta la SAU aziendale oppure tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche.
Liguria	Nessuna
P.A Bolzano	0,5 ettari "arativo" (colture orticole, colture annuali seminabili, comprese le colture a sovescio, e colture pluriennali - es. fragola e piante officinali) e "colture pluriennali" (colture viticole e frutticole, escluse le colture a castagno da frutto e melo);

	1 ettaro “prati e pascoli” (comprende i prati, i pascoli, i pascoli alpini, i prati avvicendati e i terreni adibiti a mais ed erba medica) La superficie ammissibile netta viene calcolata considerando coefficienti di superficie regionalizzati
P.A Trento	0,3 ettari 1 ettaro per i prati
Veneto	1 ettaro
Friuli Venezia Giulia	Nessuna
Emilia-Romagna	Nessuna
Toscana	Superficie minima oggetto d'impegno e pagamento pari ad 1 ettaro; per le colture ortive e officinali pari a 0,5 ettari
Umbria	1 ettaro
Marche	3 ettari 0,5 ettari per serre o tunnel, colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive
Lazio	1 ettaro
Abruzzo	1 ettaro
Molise	5 ettari nel caso di sola SAU destinata a colture annuali 3 ettari nel caso di SAU destinata a colture perenni o condizioni miste in cui la SAU per le colture perenni deve essere pari almeno ad 2 ettari 7 ettari di prati pascolo non avvicendati solo per aziende con SAU totale non inferiore a 10 ettari
Campania	0,5 ettari 0,3 ettari per le ortive 0,2 ettari per le floricole, vite e limone. In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista
Puglia	1 ettaro
Basilicata	1 ettaro
Calabria	2 ettari
Sicilia	2 ettari 0,5 ettari nelle isole minori
Sardegna	Nessuna

C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2. Per ragioni di semplificazione amministrativa tale condizione viene

applicata dalle seguenti Regioni e Province Autonome: Trento, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Toscana.

C06 Altri criteri di ammissibilità a carattere regionale:

Regione o P.A.	Criterio di ammissibilità
Piemonte	Per almeno uno dei seguenti tipi di coltura, assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali: -colture erbacee; - fruttiferi e vite. I terreni non assoggettati all'impegno devono: - essere investiti a un tipo di coltura diverso alle superfici oggetto di impegno; - soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti per concimi e prodotti fitosanitari). Possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscono un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilati a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto Non sono ammissibili a premio: - le colture destinate a uso energetico e i terreni lasciati a riposo; - gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo; - i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno; - le superfici destinate a vivaio e a colture floricole; - i pascoli su cui è praticato l'alpeggio
Piemonte	Per l'annualità 2024 le nuove superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificati entro il 30 gennaio.
Lombardia	Nei comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna i prati permanenti/pascoli/prati-pascolo sono ammissibili solo se presente in azienda un allevamento biologico. Non è possibile destinare le produzioni agricole biologiche a impianti di biogas.
P.A Bolzano	Gli agricoltori che in passato abbiano già ricevuto aiuti attinenti al mantenimento a valere del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) in merito all'applicazione dei disciplinari biologici possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2 Per l'annualità 2024, le nuove superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificati entro il 30 gennaio. Gli agricoltori che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente essersi ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2 premio minimo erogabile per P.A. Bolzano: Premio minimo 300 € Gli agricoltori, qualora abbiano il 70% delle superfici aziendali notificate nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio dell'impegno, potranno accedere all'Azione

	SRA29.1 per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi
	Le superfici foraggere, esclusi i pascoli alpini, sono ammesse al sostegno solo in presenza di bestiame assoggettato al sistema biologico
Veneto	Adesione all'intervento con tutta la superficie aziendale, pari ad almeno una UTE completa (art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503) in Regione del Veneto
	Al momento della presentazione della domanda, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda, sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale
	Non sono ammessi all'aiuto i produttori che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022)
	Non sono ammessi all'aiuto gli operatori che sono nel biennio di esclusione. Il mancato pagamento dei corrispettivi agli Organismi di controllo non costituisce causa di esclusione
Friuli Venezia Giulia	Adesione all'intervento con tutta la superficie aziendale appartenente al medesimo gruppo colturale
	Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario sia detentore di un numero minimo di 0,2 UBA/ettaro allevate con il metodo biologico
Toscana	Adesione all'intervento con l'intera SAU dell'Unità Tecnica Economica (UTE) oggetto della domanda di aiuto. Sono ammesse a pagamento le colture o gruppo di colture per le quali è stato determinato un premio. La maggiorazione del premio per i seminativi e il premio per i pascoli sono ammessi solo in presenza di un allevamento biologico e sono concessi esclusivamente con un rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata pari ad almeno a 0,2 UBA/ettaro.
Marche	Adesione all'intervento con l'intera SAU delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto con un margine di tolleranza massimo del 3%
	La maggiorazione del pagamento per la superficie a colture foraggere è ammissibile solo in presenza di allevamenti biologici di bovini, ovicaprini ed equidi allevati nella Regione Marche
Lazio	Adesione all'intervento con l'intera SAU aziendale Tale condizione è un criterio di ammissibilità per la domanda di sostegno (domanda iniziale) mentre per le domande di pagamento (annualità successive alla prima) tale condizione diventa un impegno
	Le superfici foraggere non avvicendate sono eleggibili all'aiuto solo in presenza di bestiame aziendale assoggettato al sistema biologico e con un rapporto UBA aziendali/superficie aziendale almeno pari a 0,3
	Le superfici a foraggere avvicendate sono eleggibili all'aiuto solo in presenza di bestiame aziendale e con un rapporto UBA aziendali/superficie aziendale almeno pari a 0,3 UBA/ettaro
Abruzzo	Non sono ammessi all'aiuto gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo
Molise	I beneficiari devono avere un'età non superiore a 70 anni (nel caso di società, l'età è riferita al rappresentante legale)
Sicilia	Tutta la SAU e le UBA aziendali devono risultare assoggettate al sistema di controllo biologico, per mantenere alti livelli di superficie e di allevamenti con metodo biologico. Fanno eccezione quelle per autoconsumo e/o attività ludiche o orientamento produttivo ippico/sportivo ed equestre. Il totale delle UBA possedute per autoconsumo e/o attività ludiche non deve superare le 5 UBA totali

Umbria	La maggiorazione del pagamento per la zootecnia biologica è ammissibile solo in presenza di allevamenti biologici di bovidi, ovicapri, equidi e suini
Campania	Le superfici a prati permanenti/pascoli/prati-pascolo sono ammissibili solo se presente in azienda un allevamento biologico.
Puglia	Per l'annualità 2024 le nuove superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificati entro il 30 gennaio."
Emilia-Romagna	Per l'annualità 2024 le nuove superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificati entro il 30 gennaio. Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere state notificate precedentemente all'avvio del periodo di impegno e in ogni caso, per potere procedere ai pagamenti la notifica dovrà essere stata validata dall'Organismo di Controllo entro i tempi previsti dalla normativa nazionale vigente;
Sardegna	La Sardegna integra: C01 l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola; inoltre il C02 non si applica per la Sardegna

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Impegni

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.

I04 Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative delle Regioni e Province Autonome.

I05 Ulteriori impegni di carattere regionale sono esplicitati e motivati nella seguente tabella:

Regione o P.A.	Impegno
P.A. Bolzano	Rispetto carico zootecnico massimo medio annuo (quattro livelli in funzione dell'altitudine aziendale) (1,6 UBA /Ha; 1,8 UBA/Ha; 2,0 UBA/Ha) (calcolato solo sulla superficie foraggera) o 1 UBA/Ha per le sole superfici a pascolo alpino per il periodo di carico I parametri utilizzati per il calcolo del carico di bestiame utilizzano alcuni parametri di ponderazione sia delle superfici delle diverse tipologie colturali che delle specie animali più diffusamente allevate per ottimizzare il calcolo in funzione sia del reale valore nutrizionale delle diverse colture stesse che dell'impatto in termini di deiezioni e di fabbisogno alimentare delle specie animali allevate a livello provinciale. Le differenze dei coefficienti di conversione del bestiame rispetto a quanto previsto a livello comunitario sono dovute alle diverse caratteristiche delle specie allevate a livello provinciale e sono giustificate attraverso una giustificazione scientifica dal Prof. Gauly, Libera Università di Bolzano. Esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame (ma non per l'erogazione del premio) vengono considerate anche

superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la Provincia Autonoma di Bolzano.

Coefficienti da utilizzare per le superfici foraggere ai fini del calcolo del carico di bestiame:

Prato / prato area speciale 1

Prato / prato area speciale con tara 20% 0.8

Prato / prato area speciale con tara 50% 0.5

Prato / prato area speciale (falciatura biennale) 0.5

Prato / prato area speciale (falciatura biennale) con tara 20% 0.4

Prato / prato area speciale (falciatura biennale) con tara 50% 0.25

Pascolo 0.4

Pascolo con tara 20% 0.32

Pascolo con tara 50% 0.2

Arboreto consociabile (con coltivazione erbacee) 0.5

Foraggere avvicendate 1.2

Coefficienti da applicare per il calcolo delle UB+G41A:

Bovini:

1. Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età: 1.000 UBA;
2. Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età: 0.600 UBA
3. Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età: 0.400 UBA.

Equini:

1. Equini con più di 6 mesi di età: 0.700 UBA;
2. Asini e muli oltre i 6 mesi d'età: 0.700 UBA;
3. Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger"): 0.700 UBA.

Ovini:

1. Ovini, caprini oltre 1 anno d'età: 0.150 UBA;

Suini:

1. Suini riproduttori: 0.200 UBA;
2. Suini da ingrasso con ridotto ciclo annuo di produzione (2 cicli di produzione all'anno) a partire da 50 kg: 0.200 UBA;

	Galline: 1. Galline ovaiole: 0.005 UBA; 2. Polli da carne: 0.005 UBA; Altro pollame: 1. Tacchini: 0.03 UBA; 2. Struzzi oltre 1 anno di età: 0.150 UBA; Altri erbivori: 1. Lama e alpaca oltre 1 anno d'età: 0.150 UBA; 2. Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.): 0.150 UBA.
	Obbligo di sfalcio delle superfici a prati permanenti e utilizzo del pascolo
	Obbligo di coltivazione delle superfici seminabili e con colture pluriennali per le quali è richiesto il pagamento
Veneto	Aderire entro il periodo di esecuzione degli impegni all'iniziativa formativa o alla consulenza mirate ai temi caratterizzanti resi disponibili dai pertinenti interventi di sviluppo rurale e portandoli a conclusione nei termini previsti Sono ammessi esclusivamente sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con metodo di produzione biologico È vietato l'uso diretto di fanghi in agricoltura ex Dlgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente
Friuli Venezia Giulia	Impegno a partecipare agli interventi di formazione previsti dal PSP 2023-2027 o dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale
Marche	Mantenimento dell'impegno sull'intera SAU delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali con un margine di tolleranza massimo del 3%
Lazio	Adesione all'intervento con l'intera SAU aziendale
Puglia	I beneficiari devono avvalersi di un consulente PAN
Basilicata	Adesione all'intervento con l'intera SAU aziendale
Sardegna	Adesione all'intervento con l'intera SAU e le UBA aziendali, ad eccezione degli equidi
Piemonte	Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria.
Altri obblighi I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115); O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).	

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

RM Fert

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

SMR07 (CGO 7)

L'impegno I01 va oltre il SMR7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari secondo le normative vigenti, in quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica e limita, l'impiego di prodotti a quelli ammessi dal Regolamento (UE) n. 2018/848.

GAEC07 (BCAA7)

La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

L'impegno I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica su tutta la SAU oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno va oltre la BCAA7 in quanto il metodo biologico prevede l'attuazione di schemi di rotazione più complessi rispetto al solo cambio di genere botanico previsto dalla BCAA7

RM Fert

L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

L'impegno I01 va oltre il requisito, in quanto la quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

☒ SIGC

☐ Non SIGC

Sezione SIGC

Tipo di pagamenti

☒ costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

☒ costo della transazione incluso

- ☐ pagamento unico
☐ somma forfettaria

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Importo/i del sostegno e relativa spiegazione [casella di testo]

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.

Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche. La maggiorazione del pagamento è calcolata considerando la densità di carico di 1 UBA/ettaro.

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale deve essere ≤ 2 , così come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848.

Le Regioni, per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, stabiliscono un rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale minimo, così come riportato nella seguente tabella:

Regione o P.A.	Rapporto minimo UBA/ettaro
Valle D'Aosta	0,1 UBA/ettaro
Lombardia	1 UBA/ettaro collina e montagna (ISTAT) 1,5 UBA/ettaro pianura (ISTAT)
Liguria	0,5 UBA/ettaro
P.A Bolzano	0,50 UBA/ettaro per le superficie foraggere Gli animali, corrispondenti a questo carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del richiedente. 0,1 UBA/ettaro per le superfici a pascolo alpino per il periodo di carico
Friuli Venezia Giulia	0,2 UBA/ettaro
Emilia-Romagna	1 UBA/ettaro in pianura 0,8 UBA/ettaro in collina 0,6 UBA/ettaro in montagna. L'UBA/ettaro è calcolato su SAU foraggiera e a colture destinate alla alimentazione animale
Toscana	0,2 UBA/ettaro
Marche	0,6 UBA/ettaro L'UBA/ettaro è calcolato su SAU foraggiera a premio zootecnia

Lazio	0,3 UBA/ettaro per superfici foraggere non avvicendate
Abruzzo	0,2 UBA/ettaro
Molise	0,2 UBA/ettaro per le superfici a pascolo 0,4 UBA/ettaro per le superfici a prato pascolo non avvicendato (Il calcolo del carico va determinato sulle superfici a prato pascolo non avvicendato.)
Campania	0,1 UBA/ettaro 0,2 UBA/ettaro per le superfici a pascolo
Calabria	0,25 UBA/ettaro
Sicilia	0,4 UBA/ettaro di superfici foraggere e pascoli Si fa presente che per valori di carico UBA/Ha compresi tra 0,4 e 1 e tra 1 e 2 si applicheranno premi progressivamente decrescenti rispetto agli importi massimi corrispondenti al carico UBA/Ha pari a 1.
Sardegna	0,2 UBA/ettaro su superfici destinate all'alimentazione animale

Per il calcolo della densità di carico, se non diversamente previsto dalle Regioni, si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità, anche solo per il pascolo, per tutta la durata dell'impegno.

Per la regione **Umbria** le superfici che potranno beneficiare del premio previsto per la zootecnia biologica sono ricomprese nel seguente modo:

- gruppo colturale foraggere e pascoli nel caso di allevamenti pascolive;
- gruppo colturale seminativi nel caso di allevamento suinicolo.

Per la regione Sicilia il pagamento per le superfici a pascolo è riconosciuto esclusivamente in presenza di attività zootecnica

All'interno della stessa classe colturale il livello di pagamento per la conversione è più elevato di quello relativo al mantenimento per tenere conto delle minori rese e del mancato *premium price* riconosciuto ai prodotti con certificazione.

Nel calcolo del pagamento dell'Azione SRA 29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica, l'importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo ammontare. Tale sistema è adottato dalle Regioni e Province Autonome di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Molise, Campania, Puglia e Calabria, sulla base delle classi di seguito specificate:

P.A. Bolzano	Importo complessivo del sostegno	Quota del sostegno riconosciuto
	I fascia: Fino a 5.000 Euro/anno (incluso)	100%
	II fascia: Oltre 5.000 fino a 10.000 Euro/anno (incluso)	80%
	III fascia: Oltre 10.000 Euro/anno	60%
Degressività da applicare per tutte le colture tranne prati e pascoli		

P.A. Friuli Venezia Giulia	Importo complessivo del sostegno	Quota del sostegno riconosciuto
	I fascia: Fino a 50.000 Euro/anno (incluso)	100%
	II fascia: Oltre 50.000 fino a 100.000 Euro/anno (incluso)	80%
	III fascia: Oltre 100.000 Euro/anno	60%

Regione Emilia-Romagna	Importo complessivo del sostegno	Quota del sostegno riconosciuto
	I fascia: Fino a 50.000 Euro/anno (incluso)	100%
	II fascia: Oltre 50.000 fino a 75.000 Euro/anno (incluso)	80%
	III fascia: Oltre 75.000 Euro/anno	60%

Regione Molise	Importo complessivo del sostegno	Quota del sostegno riconosciuto
	I fascia: Fino a 50.000 Euro/anno (incluso)	100%
	II fascia: Oltre 50.000 fino a 75.000 Euro/anno (incluso)	80%
	III fascia: Oltre 75.000 Euro/anno	60%

Regione Campania	Importo complessivo del sostegno	Quota del sostegno riconosciuto
	I fascia: Fino a 40.000 Euro/anno (incluso)	100%
	II fascia: Oltre 40.000 fino a 60.000 Euro/anno (incluso)	80%
	III fascia: Oltre 60.000 Euro/anno	60%

Regione lazio	importo complessivo del sostegno	quota del sostegno riconosciuto

I fascia: Fino

A 20.000 Euro/anno (incluso)	100%	
II fascia: tra 20.000 e 40.000 Euro/anno (incluso)		80%

III fascia:

Oltre 40.000 Euro/anno		60%
------------------------	--	-----

Regione Puglia	Importo complessivo del sostegno	Quota del sostegno riconosciuto
	I fascia: Fino a 25.000 Euro/anno (incluso)	100%
	II fascia: Oltre 25.000 fino a 50.000 Euro/anno (incluso)	80%
	III fascia: Oltre 50.000 Euro/anno	60%

Regione Calabria	Importo complessivo del sostegno	Quota del sostegno riconosciuto
	I fascia: Fino a 25.000 Euro/anno (incluso)	100%

II fascia: Oltre 25.000 fino a 37.500 Euro/anno (incluso)	80%
III fascia: Oltre 37.500 Euro/anno	60%

Modalità di calcolo:

1. Calcolare l'importo complessivo.
2. Pagare il 100% del sostegno fino all'importo (incluso) previsto per la I fascia.
3. Pagare l'80% della differenza tra importo complessivo del sostegno e l'importo più basso della II fascia.
4. Se l'importo del sostegno complessivo supera l'importo più alto della seconda fascia, pagare il 60% della differenza tra importo complessivo del sostegno e l'importo più basso della III fascia.

La Regione Marche prevede come condizione che gli importi dei premi debbano essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

La Regione **Toscana** prevede come condizione che gli importi unitari dei premi debbano essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti a soddisfare completamente tutte le richieste pervenute, la Regione Toscana potrà applicare una riduzione dell'importo del premio unitario in proporzione alle risorse disponibili, con un eventuale massimale, o, in alternativa, stenderà una graduatoria degli ammessi a finanziamento in base ai criteri di selezione di cui ai principi indicati nella presente scheda intervento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

La Regione **Lazio** nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno dichiarate ammissibili, procederà ad un abbattimento proporzionale dell'importo dell'aiuto

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo 82 e calcolato conformemente agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

Per la Regione Marche il premio relativo a "Foraggiere con Equidi Bio" è stato elaborato nel documento "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno – CSR 2023- 2027 della Regione Marche" la cui adeguatezza ed esattezza è confermata, a norma dell'art. 82 del Reg. UE 2115/2021, dal CREA "Centro Politiche e Bioeconomia" quale organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del piano strategico della PAC

Spiegazione supplementare

Per la Basilicata, Densità di carico per maggiorazione del pagamento in presenza di allevamenti biologici - **Indicare la densità di carico minimo: 0,2 UBA/ha**

Per Bolzano:

Per quanto riguarda galline ovaiole, polli da carne e suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l'obbligatorietà della registrazione: si precisa che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline ovaiole/polli da carne in quanto sono ritenuti non rilevanti per l'impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell'art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014

Per la Regione **Umbria**, nel caso in azienda siano presenti allevamenti biologici delle specie bovidi, equidi, ovicapri e suini e l'agricoltore intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica, l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggiere nel caso di animali pascolivi o a seminativi nel caso dei suini, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico. Nel caso di premio per le superfici foraggiere diverse dai pascoli e prati pascoli lo stesso è aumentato del prodotto ottenuto moltiplicando il premio per la zootecnia

biologica con il coefficiente ottenuto dal rapporto “UBA aziendali biologiche della specie oggetto di aiuto per la superficie aziendale funzionale all'allevamento. Tale rapporto deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due, limite oltre il quale l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso

Per la Regione **Sicilia**, per l'accesso al pagamento per la zootecnia (pascoli e/o foraggere) la densità di carico dovrà essere calcolata sulle superfici afferenti alle colture associate a pascoli e foraggere con zootecnia.

In caso di densità di carico comprese tra 0,4 e 1 e tra 1 e 2 UBA/Ha si applicheranno premi progressivamente decrescenti rispetto agli importi massimi corrispondenti al carico UBA/Ha pari a 1. Nel caso di densità di carico superiore a 2 UBA/Ha, così calcolato, ma inferiore alla densità di carico calcolata sull'intera superficie aziendale, come da Regolamento 2018/848, alle superfici foraggere e pascoli verrà riconosciuto il pagamento previsto in corrispondenza del valore 2 UBA/ha.

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☐ Importo minimo

Additional information:

N.P.

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento?

☐ basati sui risultati (con possibilità di scegliere)
☒ basati sulla gestione (con possibilità di scegliere)
☐ ibridi (basati sulla gestione e sui risultati)

Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento

Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi

Qual è la durata dei contratti?

5 anni

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 10, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento “Agricoltura biologica” è coerente con le disposizioni dell'Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di non avere effetti distorsivi degli scambi o avere effetti sulla produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l'intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base:

- a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni (comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori;
- b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

